



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. lgs 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e 2004/51/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

Rep. Atti n. *136/CSR del 27 giugno 2007*

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 27 giugno 2007

VISTO l'art. 2, comma 3, del D. lgs 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la direttiva 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie che prevede che ciascuno Stato membro si doti di due Organismi, di cui uno preposto alla sicurezza delle ferrovie e un altro con compiti investigativi;

VISTA la nota del 30 aprile 2007, (prot. DAGL 050039/10.3.74 3345) con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e 2004/51/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, elaborato su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dei trasporti;

CONSIDERATO che la direttiva avrebbe dovuto essere recepita entro il mese di aprile 2006 e che è stata aperta una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 17 maggio 2007, nel corso della quale le Regioni hanno espresso un parere favorevole al provvedimento, con la richiesta di apportare alcuni emendamenti al testo, tenendo conto di alcune criticità ed osservazioni contenute in un documento consegnato nel corso della riunione stessa, relative, in particolare agli artt. 4, 26 e 27 relativi all'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, al finanziamento dei costi di tale struttura attraverso l'incremento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria e al termine di applicazione del decreto legislativo per le reti regionali;

VISTA la nota del 23 maggio 2007, (prot. n. 2626/07/3.1.8) con la quale il Ministero dei trasporti, pur comunicando di ritenere in linea generale condivisibili le osservazioni delle Regioni, ha formulato precise motivazioni a sostegno delle scelte assunte e ha chiarito le ragioni per le quali non è possibile accogliere le richieste di emendamenti formulate sullo schema volte, in particolare, a modificare gli artt. 4, 26 e 27 del testo;

VISTI gli esiti della Seduta del 31 maggio 2007, nel corso della quale il punto è stato rinviato su richiesta delle Regioni per consentire ulteriori approfondimenti;

7/2



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, trasmessa il 6 giugno 2007 (prot. n. 2869/07/3.1.8), con la quale il Ministero ha comunicato di non ritenere accoglibili le richieste delle Regioni, contenute nel documento consegnato nella riunione del 17 maggio 2007 e di condividere le osservazioni fornite dal Ministero dei trasporti con la nota del 23 maggio sopra richiamata;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 7 giugno u. s. nel corso della quale il Ministero dei trasporti ha fornito chiarimenti utili a risolvere alcune criticità evidenziate dalle Regioni, riservando alla sede politica la soluzione di altre questioni;

VISTI gli esiti della Seduta del 14 giugno 2007, nel corso della quale il punto è stato rinviato, al fine di consentire gli opportuni approfondimenti tecnici e politici richiesti;

VISTI gli esiti dell'incontro tecnico-politico svoltosi il 26 giugno 2007, nel corso del quale il Ministero dei trasporti ha prospettato alcune soluzioni volte ad accogliere, in parte, le richieste delle Regioni, sulle quali il rappresentante delle Regioni stesse si è riservato di far conoscere l'orientamento politico finale;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere negativo sullo schema di decreto legislativo in esame, auspicando un successivo confronto di merito sull'intero problema della sicurezza ferroviaria e dei costi relativi al settore e un coinvolgimento delle Regioni stesse sui criteri di nomina del responsabile dell'Agenzia;

CONSIDERATO che il rappresentante del Ministero dei trasporti ha dichiarato la disponibilità dell'amministrazione a valutare le sollecitazioni e le richieste delle Regioni;

CONSIDERATO che le Regioni hanno considerato positivamente la disponibilità del Ministero a continuare il confronto sui temi sopra indicati

ESPRIME PARERE NEGATIVO

salvo l'accoglimento delle richieste rappresentate, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e 2004/51/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs 28 agosto 1997, n. 281.

Il Segretario
Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente
On.le Prof. Linda Lanzillotta



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Prot. 2489 10713.1.8
Codice sito 2103

Roma, 7 MAG. 2007

Al Ministero dei trasporti
- Gabinetto
- Ufficio legislativo
ROMA

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
- Ufficio Legislativo
- Dipartimento RGS
ROMA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme e innovazione
nella pubblica amministrazione
- Gabinetto
- Ufficio legislativo
ROMA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari giuridici e
legislativi
ROMA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche europee
- Gabinetto
- Ufficio legislativo
ROMA

Al Ministero della giustizia
- Gabinetto
- Ufficio legislativo
ROMA

Al Ministero delle infrastrutture
- Gabinetto
- Ufficio legislativo
ROMA



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

e, p.c. Al Presidente della Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome
C/o CINSEDO
ROMA

All'Assessore della Regione
Campania
Coordinatore per materia
NAPOLI

All'Assessore della Regione
Piemonte
Coordinatore per materia
TORINO

All'Assessore della Regione
Sicilia
Coordinatore per materia
PALERMO

Ai Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome di
Trento e Bolzano
LORO SEDI

Oggetto: Schema di decreto legislativo, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE
relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e 2004/51/CE relativa allo sviluppo
delle ferrovie comunitarie.

Nel corso della riunione tecnica tenutasi in data odierna per l'esame del
provvedimento indicato in oggetto, le Regioni hanno consegnato un documento, discusso
con i rappresentanti del Ministero dei trasporti, nel quale si evidenziano alcune criticità e si
formulano proposte emendative relative, in particolare, all'art.4, all'art.27 e alla norma
finanziaria.

Si sottolinea, in particolare, la richiesta di prevedere nel testo che "nessun costo,
anche riflesso, dovrà gravare, direttamente o indirettamente, a carico delle Regioni".

Nel trasmettere la nota citata (All.1), si prega di voler far conoscere le valutazioni
relative all'accogliibilità delle richieste formulate dalle Regioni entro il 24 maggio p.v., al fine
di consentire alle stesse di sottoporle al tavolo politico, per le determinazioni che saranno
assunte nella prossima Seduta della Conferenza.

Il Direttore
(Avv. Giuseppe Busia)

Schema di decreto attuativo delle direttive 2004/49/CE sulla sicurezza delle ferrovie e 2004/51/CE sullo sviluppo delle ferrovie

OSSERVAZIONI TECNICHE DELLE REGIONI

Il Decreto ha lo scopo di recepire le norme europee in materia di sicurezza, ed in particolare quelle che richiedono l'**indipendenza dell'organismo preposto alla sicurezza**, sia dalle imprese ferroviarie, sia dai gestori dell'infrastruttura.

Ambito, scopo e metodi

Le norme si applicano a tutte le ferrovie, FS e regionali, con la sola eccezione di tram, metropolitane e reti isolate.

Lo scopo della direttiva è garantire l'**indipendenza tra i gestori dell'infrastruttura e il soggetto che definisce il quadro normativo in materia di sicurezza**. Oggi infatti queste funzioni sono in capo a RFI (gestore dell'infrastruttura nazionale) e le imprese ferroviarie devono rispondere a quest'ultimo. Con il nuovo regime, i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie si troveranno in una condizione paritaria e **dovranno entrambi rispondere a un soggetto terzo**.

In quest'ottica, al **Certificato di Sicurezza**, già richiesto per le imprese ferroviarie, si affianca una nuova **Autorizzazione di Sicurezza**, che viene richiesta ai gestori dell'infrastruttura.

Le norme di riferimento sono rappresentate dalle *Specifiche tecniche di interoperabilità* (STI), definite dalle apposite direttive comunitarie, dagli *Obiettivi comuni di sicurezza* (CST) e dai *Metodi comuni di sicurezza* (CSM).

Nuovi organismi

Vengono definiti due nuovi organismi, fra loro indipendenti:

- **Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie**: rappresenta l'organismo tecnico che emette norme e standard di sicurezza e vigila sulla loro applicazione. Rilascia sia i Certificati di sicurezza, sia le Autorizzazioni di sicurezza. E' realizzata nella forma di "Agenzia ente pubblico"; avrà sede a Firenze e verrà formata attingendo al personale e al *know-how* di RFI, attraverso un trasferimento di ramo d'azienda.
- **Organismo investigativo permanente**: rappresenta l'organismo responsabile delle indagini sugli incidenti e gli inconvenienti d'esercizio, la cui procedura investigativa è regolata dal decreto. E' realizzato come una nuova Direzione Generale del Ministero dei trasporti, che agisce in piena autonomia funzionale e verrà composta attingendo a personale già presente nel Ministero medesimo.

Costi

Oggi FS si impegna a trasferire all'Agenzia al massimo **11.9** ml Euro/anno.

Per la nuova Agenzia è stato stimato un organico di **205 persone** (193 da RFI e 12 dal Ministero) e un corrispondente costo annuo di **19.5 mln Euro** (+64% rispetto a quanto trasferito da FS, a causa dei costi fissi della nuova struttura).

I **7.6 mln** mancanti saranno ottenuti mediante un **aumento dell'1% del canone di accesso all'infrastruttura**.

A regime l'organico potrà salire fino a 300 persone, con i maggiori oneri coperti dalle entrate proprie dell'Agenzia.

Riflessi sulle ferrovie regionali

Già oggi le ferrovie regionali devono attenersi alle disposizioni di RFI quando circolano sulla rete nazionale (ad es. LeNORD nel Passante). Tuttavia la disciplina su ciascuna rete sociale è radicalmente diversa, in quanto risale al vecchio regime delle ferrovie concesse, con controllo diretto da parte del Ministero.

Con il decreto, **scompare di fatto questa distinzione** e le ferrovie regionali assumono le stesse regole valevoli sulla rete nazionale e sono identicamente **sottoposte all'Agenzia**, sia come gestori dell'infrastruttura, sia come imprese ferroviarie.

Criticità

La versione corrente della bozza di Decreto sostituisce quella del 2006 sulla quale la *Conferenza delle Regioni* aveva già espresso parere negativo.

La nuova bozza risolve una parte dei dubbi suscitati dalla precedente; restano non risolti principalmente i seguenti punti:

- **data di applicazione delle nuove norme alle ferrovie regionali**

I tempi dell'applicazione sembrano tenere conto della distinzione fra la presenza o meno del traffico merci, e solo nel primo caso prevedono un **"posticipo di tre anni"** (art. 27 c. 4). A tale riguardo va preliminarmente osservato che, realisticamente, un periodo di tre anni non appare congruo. Va inoltre osservato che l'adeguamento per le imprese non interessate dal predetto posticipo richiede allo stesso modo un congruo periodo transitorio. Non va, poi, trascurato il fatto che l'unificazione degli standard di sicurezza, dei regolamenti, delle procedure di rilascio del certificato di sicurezza e gli adeguamenti ritenuti indispensabili ai fini della sicurezza sull'infrastruttura e sul materiale rotabile debbano essere effettuati a cura dell'Agenzia, con la partecipazione di esperti degli USTIF e delle ferrovie regionali. La predetta partecipazione va anzi garantita anche dopo il periodo transitorio.

L'articolo 27, comma 4 deve pertanto prevedere che su tutte le reti regionali, incluse quelle interessate anche dal traffico merci, l'applicazione del decreto è posticipata e subordinata all'unificazione degli standard di sicurezza dei regolamenti, delle procedure di rilascio del certificato di sicurezza ed agli degli adeguamenti ritenuti indispensabili ai fini della sicurezza sull'infrastruttura e sul materiale rotabile; in questa fase transitoria resta ferma l'applicazione del D.P.R. 753/80.

L'Agenzia, alle cui attività partecipano ordinariamente gli USTIF e le ferrovie regionali, in tale periodo effettuerà una ricognizione relativamente ai regolamenti esistenti, alla tipologia di materiale rotabile, alla necessità di adeguamento dell'infrastruttura e dei mezzi ai fini dell'unificazione degli standard di sicurezza, dei regolamenti e delle procedure per il rilascio del certificato di sicurezza quantificandone i costi affinché lo Stato d'intesa con le Regioni possa provvedere al reperimento delle risorse indispensabili.

- **aumento dell'1% del pedaggio:**

Il Decreto dichiara che nessun nuovo onere è in carico allo Stato: infatti **il maggior costo verrà scaricato sulle imprese ferroviarie e quindi indirettamente sulle Regioni**, per quanto riguarda il trasporto regionale. Essendo tale conseguenza assolutamente inammissibile, dovrà

essere quindi previsto che nessun costo, anche riflesso, dovrà gravare, direttamente o indirettamente, a carico delle Regioni per effetto dell'applicazione del presente decreto."

- Si sottolinea la necessità di effettuare una compiuta analisi dei rapporti tra l'emanando decreto ed il d.P.R. n. 753 del 1980 per evidenti esigenze di coerenza ed armonizzazione.

Si segnala inoltre che nella formazione dell'Agenzia sarebbe utile prevedere anche **personale proveniente dalle ferrovie regionali** (e non solo da RFI).



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Prot. 2626/10713.1.8
Codice sito 2103

Roma, 25 MAG. 2007

Al Presidente della Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome
C/o CINSEDO
ROMA

All'Assessore della Regione
Campania
Coordinatore per materia
NAPOLI

All'Assessore della Regione
Piemonte
Coordinatore per materia
TORINO

All'Assessore della Regione
Sicilia
Coordinatore per materia
PALERMO

Ai Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome di
Trento e Bolzano
LORO SEDI

e, p.c.

Al Ministero dei trasporti
- Gabinetto
- Ufficio legislativo
ROMA

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
- Ufficio Legislativo
- Dipartimento RGS
ROMA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme e innovazione
nella pubblica amministrazione
- Gabinetto
- Ufficio legislativo
ROMA



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari giuridici e
legislativi
ROMA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche europee
- Gabinetto
- Ufficio legislativo
ROMA

Al Ministero della giustizia
- Gabinetto
- Ufficio legislativo
ROMA

Al Ministero delle infrastrutture
- Gabinetto
- Ufficio legislativo
ROMA


Oggetto: Schema di decreto legislativo, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e 2004/51/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

Si trasmette in allegato (All. 1) la nota pervenuta dal Ministero dei trasporti relativa alle valutazioni sull'accogliibilità delle richieste formulate dalle Regioni, con un documento consegnato nella riunione tecnica del 17 maggio u.s., discusso con i rappresentanti del Ministero dei trasporti, nel quale si evidenziano alcune criticità e si formulano proposte emendative.

Il Direttore
(Avv. Giuseppe Busia)



Ministero dei Trasporti
UFFICIO LEGISLATIVO

 MINISTERO DEI TRASPORTI
M_TRAIUDCMIUL Prot:0008287-23/05/2007
Uscita Class:400/293

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA GOVERNATORIA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME	
23 MAG 2007	
Prot. N. 2346	
RM. 318	

Alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri**
Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano

e, p.c. **Presidenza del Consiglio dei Ministri**

- DAGL
- Dipartimento politiche europee –
Settore legislativo
- Dipartimento per le riforme e
l'innovazione nella pubblica
amministrazione
Settore legislativo
- **Ministero Giustizia**
Ufficio legislativo
- **Ministero economia e finanze**
Ufficio legislativo
- **Ministero infrastrutture**
Ufficio legislativo

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2004/49
CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e 2004/51/CE relativa
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

Riferimento nota n. 2489/07/3.1.8 in data 17 maggio 2007 Conferenza Permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

In ordine ai profili evidenziati dalle Regioni con le "Osservazioni tecniche"
allegate alla nota in riferimento, si rappresenta che, per quanto di competenza di
questo Ministero, esse appaiono in linea di principio condivisibili.

Al riguardo peraltro, si forniscono di seguito gli opportuni elementi di
valutazione in ordine alle ragioni che sottendono all'attuale formulazione del testo.

1. **Data di applicazione delle norme alle ferrovie regionali.**

0644267209

Occorre premettere che la direttiva 2004/49 non prevede proroghe all'applicazione della norma alle ferrovie regionali. Tuttavia, lo schema di recepimento della direttiva prevede, per le linee ferroviarie regionali, una applicazione posticipata di 3 anni (art. 27, comma 4), proprio per tener conto delle oggettive difficoltà in merito, già note al Ministero, evidenziate nelle citate "Osservazioni tecniche".

Peraltro, il termine fissato in 3 anni appare tecnicamente congruo per iniziare e portare efficacemente a compimento il (necessario) processo di unificazione degli standard di sicurezza, dei regolamenti e delle procedure di rilascio dei certificati di sicurezza, come evidenziato anche dalle Regioni stesse.

Si ritiene, quindi, che i 3 anni previsti nello schema in oggetto rappresentino un giusto termine di mediazione tra le esigenze rappresentate dalle Regioni, e quelle dettate dalla necessità di pervenire, al più presto, alla definizione di standard e di sistemi di gestione della sicurezza ferroviaria il più possibile uniformi ed applicabili a tutte le reti, in coerenza con quanto richiesto dalla direttiva comunitaria.

D'altro canto, la previsione - già in questa fase di recepimento - di un periodo transitorio più esteso, rischierebbe di provocare censure in ambito comunitario.

Si ritiene possibile, invece, che proprio la successiva fase di rielaborazione del quadro normativo nazionale di competenza della nuova Agenzia, nel caso evidenzi oggettive e particolari necessità, possa portare ad inserire specifiche norme transitorie.

Si fa presente, infine, che lo schema in esame prevede già all'articolo 5, commi 6 e 12, che, nell'espletare le proprie attività, l'Agenzia consulti tutti i soggetti interessati e, pertanto, anche gli esperti di settore disponibili nell'ambito delle ferrovie regionali. Per giunta, le risorse umane necessarie allo svolgimento delle funzioni relative alle reti regionali dovranno essere reperite gradualmente, dall'Agenzia, nel limite complessivo delle 300 unità di cui all'art. 4, comma 6, dello schema, ed i relativi requisiti professionali dovranno necessariamente corrispondere, sotto il profilo tecnico, a quelli del personale attualmente disponibile presso le stesse ferrovie regionali e gli Uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi (USTIF).

2. Aumento dell'1% dell'importo dei canoni

La direttiva 2004/49 dispone che l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria debba essere indipendente dai gestori dell'infrastruttura, dalle imprese ferroviarie, dagli enti appaltanti e dall'Organismo Investigativo.

Non vi è dubbio che la costituzione di un soggetto indipendente che agisca *super partes* ed in piena trasparenza comporti costi aggiuntivi rispetto a quelli oggi sostenuti per esplicare le attività connesse alla sicurezza ferroviaria che devono transitare nell'Agenzia.

Dovendo garantire l'invarianza della spesa dello Stato, non è stato possibile far fronte ai maggiori costi se non prevedendo un leggero aumento dei canoni, volutamente limitato - proprio per tener conto delle difficoltà delle Regioni - all'accesso alla sola rete di RFI (mentre l'Agenzia è chiamata a svolgere i propri compiti connessi alla sicurezza anche per le reti regionali).

In linea di principio, d'altronde, la scelta di far gravare i maggiori costi su chi usufruisce maggiormente dei servizi del nuovo organismo (imprese di trasporto) appare la più corretta e conforme alla tendenza dell'ordinamento comunitario, come comprova la circostanza che tale criterio è utilizzato da altri Stati membri che hanno


0644267209

già recepito la direttiva in questione, quali la Francia.

Peraltro, deve evidenziarsi che l'effetto concreto dell'aumento in questione è ben più ridotto: infatti, poiché il canone in questione incide, in media, meno del 20% sul costo complessivo di un treno, il previsto aumento dell'1% di detto canone determina un incremento del costo per le imprese ferroviarie, su rete RFI, minore dello 0,2%.

In conclusione, atteso che le osservazioni formulate dalle Regioni incidono, altresì, direttamente su profili (risorse economiche e personale) attribuiti alla competenza di altri Dicasteri, si rimette ai medesimi la valutazione finale sulla compatibilità di tali profili con il quadro generale ordinamentale.

IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO
Cons. Stefano Toscheri





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Prot. 2869/07/3.1.8
Codice sito 2103

Roma, 06 GIU. 2007

Al Presidente della Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome
C/o CINSEDO
ROMA

All'Assessore della Regione
Campania
Coordinatore per materia
NAPOLI

All'Assessore della Regione
Piemonte
Coordinatore per materia
TORINO

All'Assessore della Regione
Sicilia
Coordinatore per materia
PALERMO

Ai Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome di
Trento e Bolzano
LORO SEDI

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari giuridici e
legislativi

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche europee
- Gabinetto
- Ufficio legislativo
ROMA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme e innovazione
nella pubblica amministrazione
- Gabinetto
- Ufficio legislativo
ROMA



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Al Ministero della giustizia

- Gabinetto
- Ufficio legislativo

ROMA

Al Ministero delle infrastrutture

- Gabinetto
- Ufficio legislativo

ROMA

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto
- Ufficio Legislativo
- Dipartimento RGS

ROMA

Al Ministero dei trasporti

- Gabinetto
- Ufficio legislativo

ROMA

Oggetto: Schema di decreto legislativo, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e 2004/51/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

Si comunica che il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota pervenuta il 6 giugno 2007 (All. 1), ha trasmesso le osservazioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in ordine alle richieste illustrate dalle Regioni nella riunione tecnica del 17 maggio u.s.

Il Direttore
(Avv. Giuseppe Busia)



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

Prot. N. 75599
Rif. Prot. Entrata N. 72221
Allegati:
Risposta a nota del:

215
5

- 5 GIU. 2007,

Roma,

All'Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo - Economia
S E D E

e p.c. All'Ufficio legislativo - Finanze
S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante " Attuazione delle direttive 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e 2004/51/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie". Nota Ministero dei trasporti.

Si fa riferimento alla nota n. ANP/22/TRAS/7535 del 24 maggio scorso, con cui codesto Ufficio legislativo ha trasmesso, per il parere di competenza, la nota del Ministero dei trasporti n. 0008287 del 23/05/2007, recante elementi di risposta alle proposte emendative al provvedimento indicato in oggetto, presentate dalla Conferenza Stato-Regioni.

Al riguardo, sui punti di seguito evidenziati, si osserva che:

- ✓ data di applicazione delle nuove norme alle ferrovie regionali - risulta condivisibile il mantenimento dell'attuale norma che fissa in tre anni il termine di applicazione delle nuove disposizioni.
- ✓ inserimento di personale delle ferrovie regionali nell'organico dell'Agenzia - non è accoglibile la richiesta in parola, in quanto determina ulteriori oneri finanziari non quantificati e privi di copertura.
- ✓ aumento dell'1% dell'importo dei canoni - le precisazioni del Ministero dei trasporti risultano condivisibili dallo scrivente.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Carli


of

alle stesse, pertanto, dovranno essere imputati i maggiori costi. Inoltre, va evidenziato che gli effetti economico-finanziari per le Regioni, derivanti dal predetto incremento, potranno essere regolati in sede di adeguamento dei corrispettivi del servizio di trasporto reso all'utente dalle imprese ferroviarie sia a livello nazionale che locale.

Si rinvia all'Amministrazione proponente la valutazione dell'esigenza di coordinamento normativo tra il decreto legislativo in esame e il D.P.R. n. 753/1980, rappresentata dalle Regioni.

Infine, si esprime parere contrario alla richiesta d'inserimento di personale proveniente dalle ferrovie regionali, nella dotazione organica dell'Agenzia, in quanto verrebbero a determinarsi ulteriori oneri finanziari, non quantificati e privi di copertura.

Il Ragioniere Generale dello Stato



of